



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 15 febbraio 2022**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 19/GST (2021/2022)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 febbraio 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 6/ 2/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 6/ 2/2022 S. ANDREA DEL PIZZONE – CASAL DI PRINCIPE 81033**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società ASD Sant'Andrea del Pizzone avverso la regolarità della gara in epigrafe; osservato in premessa che l'impugnativa è stata affidata a due motivi di censura: a) violazione dell'art. 95 comma 2 delle NOIF, con riferimento alla posizione del calciatore della Società controparte, ASD Casal Di Principe, Fruggiero Vincenzo Pio, che risulterebbe - secondo la reclamante - tesserato, nel corso della presente stagione, per tre diverse società ed avrebbe disputato gare ufficiali per ciascuna di esse; b) violazione dell'art. 6 del CGS, avendo la su illustrata condotta determinato l'alterazione della gara per cui è reclamo, materializzando un'ipotesi di illecito sportivo; la società reclamata, ritualmente evocata, ha presentato controdeduzioni, contestando partitamente l'avverso dedotto; tanto premesso, va rilevata la infondatezza del reclamo proposto; infatti, la disciplina dell'art. 95, comma 2 NOIF, che si assume violata, risulta applicabile soltanto ai calciatori professionisti, ai calciatori professionisti che si tesserano come dilettanti e viceversa (come correttamente rilevato dalla reclamata nelle controdeduzioni). Ciò è quanto si ricava dal tenore letterale dell'articolo citato che qui si riporta: "Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" (in senso conforme alla presente, v. delibera di questo GST, GARA DEL 28/4/2021 U.S. FAIANO 1965 - AGROPOLI); deriva, da quanto innanzi, che nessuna irregolarità ovvero illecito sportivo risulta sussistente nel caso in esame; viepiù, il calciatore Fruggiero ha titolo a partecipare alla partita, essendo regolarmente tesserato (come da accertamenti effettuati presso gli con la reclamata in data anteriore alla disputa della gara oggetto di reclamo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 106 del 10 febbraio 2022, pagina 874, DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul tdg di 0/4, in favore della Società ASD Casal Di Principe, fermi gli altri provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**GARE DEL 5/ 2/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 5/ 2/2022 ZONE ALTE QUADRIVIO - SPORTING CLUB PALOMONTE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Zone Alte Quadrivio; ritualmente evocata la Società reclamata non ha formulato controdeduzioni; effettuati gli opportuni accertamenti, è stata acquisita agli atti dichiarazione integrativa del ddg, che sembrerebbe prima *facie*, nei limiti della cognizione di questo GST - non coerente con quanto refertato dal medesimo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 16 del 10 febbraio 2022, pagina 880, DELIBERA, in accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara in epigrafe, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza, attesa la necessità di approfondire la vicenda; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

**GARE DEL 6/ 2/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 6/ 2/2022 F.C. SAN GIORGIO - BOY TERZIGNO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società ASD Boy Terzigno; rilevato che esso preannuncio; rilevato che ad esso preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, come prescritto dal citato art. 67 CGS P.Q.M. delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, delibera ritenendo ingiustificata l'assenza della società Boy Terzigno di infliggerle la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società San Giorgio ancora l'ammenda di euro 103,00 nonché la penalizzazione di un punto in classifica così come previsto dal combinato disposto art.53 NOIF e 10 del CGS; ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 15 febbraio 2022.**

**Il Segretario**

**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**

**Carmine Zigarelli**